

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 13 novembre 2024, n. 725

[ID VIP 12828] - Parco agrivoltaico denominato "AGROSOLAR 6", di potenza pari a 49,61 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: PUGLIA AGROSOLAR 6 S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere contemperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attivita' istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 146244 del 06.08.2024, acquisita in pari data al prot. n. 399932 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilita' istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 429608 del 05.09.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 448108 del 17.09.2024, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha espresso le osservazioni ivi indicate;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 12828, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrivoltaico denominato "AGROSOLAR 6", di potenza pari a 49,61 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "PUGLIA AGROSOLAR 6" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda Istruttoria ID VIP 12828.pdf - bed7f1415350278ae7b4eeb1b49738aa6379290f5dc41450bd5a6d6dfc4503c7

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
 Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 12828

Tipologia di progetto: **Agrivoltaico**
 Potenza: **49,61 MW**
 Ubicazione: **Comuni di Cerignola (FG)**
 Proponente: **PUGLIA AGROSOLAR 6 S.R.L.**

In riferimento al progetto per la costruzione di un impianto agrovoltaico, denominato "Agrosolar 6", di potenza pari a 49,61 MW e delle relative opere di connessione al la RTN, da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG) ripartito su una superficie totale di circa 104 ha ed è individuato dalle coordinate geografiche (sistema WGS 84 UTM 33): **Latitudine: 41°15'39.48"N e Longitudine: 15°50'28.59"E.**

L'impianto sarà collegato in antenna a 36 kV alla sottostazione elettrica della RTN 36/150 kV, Nuova SE TERNA 150/36 kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 150 kV "Stornara – CP Cerignola – CP Canosa", mediante una linea di connessione interrata in AT della lunghezza di circa 13 km totalmente interrato su strada sterrata in buona parte, ed in banchina lungo la Contrada Cafora-Coccia verso Nord e lungo la SP95 verso Ovest.

L'area individuata per lo sviluppo del progetto fotovoltaico ricade nell' Ambito territoriale n.4 **"Ofanto"** e nella Figura Territoriale paesaggistica denominata "La media valle dell'Ofanto".

L'impianto rientra interamente all'interno di **"Zona E: Agricola"**, destinata prevalentemente alla pratica dell'agricoltura, della zootecnica, alla trasformazione dei prodotti agricoli, secondo gli strumenti urbanistici (PRG) del Comune di Cerignola.

Comune	Foglio	Particella
Cerignola	419	14- 38- 181-182
Cerignola	439	49-50-55-56-32
Cerignola	405	180-100-103-102-8-76-7-128-129- 31-32
Cerignola	404	18

Tabella 1 - Riferimenti catastali dell'area di progetto interessata dall'impianto agrovoltaico




Figura 1 - Inquadramento su Ortofoto area impianto – cavidotto - Layout dell'area di progetto e lotti

IDONEITÀ DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto **non rientra** nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D. Lgs.199/2021, in quanto:

- nell'area interessata **non sono** già installati impianti della stessa fonte (**lett. a**).




Figura 2 - Impianti FER DGR 21/22 nell'intorno del sito di impianto

- **non ricade** in un sito oggetto di bonifica (**lett. b**)
- l'area di progetto **non** coincide integralmente con cave o miniere cessate, non recuperate, abbandonate o in condizioni di degrado ambientale e **non** coincide con una porzione di cave o miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento (**lett. c**)
- l'area **non** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (**lett. c bis**), società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, (**lett. c bis 1**);
- il progetto di che trattasi **concerne** impianti fotovoltaici (**lett. c-ter**);
- **non sono presenti** vincoli ai sensi della Parte II del D. Lgs.42/2004 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio). (**lett. c-ter**);
- l'area di progetto è **classificata come area agricola (Zona "E" rurale)** (**lett. c-ter verifica n.1**);
- dalla analisi della documentazione fornita e da dichiarazioni del progettista l'area dell'impianto **non ricade** entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale (**lett. c-ter n.1**);
- **non coincide** con una cava o una miniera (**lett. c ter n.1**), **non risulta interna** a impianti industriali e stabilimenti (**lett. c-ter n.2**); **non è racchiusa** entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (**lett. c ter n.2**); **non è adiacente** alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (**lett. c ter n.3**).

L'area dell'impianto non ricade tra quelle indicate come idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 del D.L.gs 199/2021. Pertanto, non potrà essere affermata ai sensi dell'art.20, co.8 poiché non inquadrabile in una delle casistiche sopra evidenziate, avviata la verifica di idoneità ai sensi dell'**art.20 co.8. lett. c-quater** si evidenzia che:

- l'area di progetto **non è ricompresa** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (includere le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto (**lett. c-quater**);
- l'area di progetto **ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela (500 metri per gli impianti fotovoltaici) ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo (Regio Tratturello N.57 denominato Cerignola – Melfi e Regio Tratturello N.56 denominato Stornara-Montemilone tutti di Classe A), tranne il Lotto 4 (n.d.r) che non rientra nella suddetta casistica e che pertanto risulta idoneo ai sensi dell'art. 20 comma 8 del D.L.gs 199/2021 (**lett. c-quater**).



Figura 3 – Identificazione dei Lotti

Di seguito si individuano i tratturi sottoposti a tutela che ricadono nell'area di progetto.

N. riferimento	Qualifica	Denominazione	Comune	Classe
56	Regio Tratturello	Stornara-Montemilone	Cerignola	A
57	Regio Tratturello	Cerignola - Melfi	Cerignola	A

Tabella 2 - Rete dei tratturi: Classificazione Rete Tratturi




Figura 4 – Verifica idoneità dell'area di impianto - D. Lgs.199/2021

L'area di progetto non è idonea ai sensi all'art. 20, co.8, lett. c-quater del D. Lgs.199/2021 tranne che per il Lotto 4.




Figura 5 - PPTR Impianto in progetto nel Comune di Cerignola

Si precisa che l'area di impianto **non ricade nelle aree tutelate ai sensi del PPTR**.

In riferimento all'interferenza dell'elettrodotto AT di progetto con le aree di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 142 "Aree tutelate per legge" del D.lgs. 42/2004, in corrispondenza di un corso d'acqua pubblico, quest'ultimo sarà realizzato interrato su sede stradale esistente.

Inoltre, si precisa che, il progetto esclude le porzioni delle aree di impianto ricadenti in aree non idonee dall'installazione dei pannelli FV.

NON IDONEITÀ DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

L'area dell'impianto **non ricade** tra quelle indicate come non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

L'area di progetto, riferita alle recinzioni dell'impianto di produzione, non interessa le aree non idonee riportate nel R.R. 24/2010. L'area presa in considerazione nel presente progetto ricade nel territorio comunale di Cerignola (dove ricade l'intero impianto) dista oltre 1 km dal centro abitato di Cerignola (FG). Le uniche interferenze sono riconducibili al passaggio dell'elettrodotto AT sotto strada esistente. L'opera si ritiene comunque realizzabile in quanto l'elettrodotto risulta conforme alle disposizioni specifiche del PPTR ed alla normativa statale sovraordinata.



Figura 6 - Ubicazione delle aree di impianto rispetto alle aree non idonee ex R.R. 24/2010

Si precisa che in corrispondenza degli elementi della rete tratturi, l'elettrodotto AT di progetto sarà realizzato in interrato, evitando quindi ogni alterazione della sua integrità visuale.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili Parte IV paragrafo 16 - Criteri generali)

In merito al corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **D.M. su citato, paragrafo 16.1**, si evidenzia che la sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti:

- a) Dall'analisi della documentazione in atti **non si evidenzia** che le società di coordinamento alla progettazione Renewable Consulting S.R.L., Synergy e Nier **sono certificate** per i sistemi di gestione della qualità e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 9001 e ISO 14001 e/o EMAS).
Una verifica condotta sul sito: https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_company_mask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310 ha evidenziato che Renewable Consulting S.R.L e Synergy **non sono in possesso** della certificazione per i sistemi di gestione della qualità e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 9001 e ISO 14001 e/o EMAS), mentre Nier Ingegneria S.P.A. Società Benefit **è in possesso** delle certificazioni ISO 9001 e ISO 14001.
- b) il progetto, sulla base di quanto dichiarato da PUGLIA AGROSOLAR 6 S.R.L., **rientra** nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006, al punto 2 denominata "impianti fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW come aggiunta all'art.31, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021" nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, biogas, residui e rifiuti" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis. L'impianto rientra nella tipologia di opera: "impianti fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW come aggiunta all'art.31, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021" di cui al punto 2 dell'Allegato II alla Parte II D. Lgs 152/2006. Il progetto **prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili;

- c) **è presente** e documentato il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili.
Al fine di garantire la minimizzazione delle aree non utilizzate, e rendere il più compatto possibile il layout, i pannelli FV sono posizionati su strutture monoassiali a inseguimento solare (TRACKER), che sono in grado di massimizzare l'irraggiamento dal quale è investito il pannello lungo l'arco dell'intera giornata, e collegati elettricamente in serie a formare una stringa di moduli. Per il posizionamento delle strutture tracker, si sono state scelte delle strutture di appoggio dei moduli fotovoltaici con pali di sostegno infissi con battipalo al fine di evitare la realizzazione di fondazioni e l'artificializzazione eccessiva del suolo. Il consumo di suolo indotto dall'opera sarà minimo in quanto, al contrario del fotovoltaico tradizionale, al di sotto dei pannelli sarà mantenuto l'indirizzo agricolo produttivo durante l'intera vita utile d'impianto.
- d) **è previsto** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) l'area d'intervento è fortemente antropizzata, in essa, la grande maggioranza dei terreni nell'area vasta, ricade nella categoria dei **seminativi semplici in aree irrigue**. Nello specifico anche nei siti di progetto, sono stati predisposti piani colturali dedicati che prevedono la coltivazione di specie orticole tradizionali in modo da favorire la biodiversità contribuendo alla conservazione del materiale genetico, che a causa dei sempre più diffusi sistemi monocolturali è in crescente perdita, pertanto **è presente** l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) **non è presente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- h) l'impianto **non prevede** il recupero di energia termica.

Paragrafo 16.2

Il progetto risponde parzialmente ai requisiti di cui sopra che nell'insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte delle Regioni e delle Amministrazioni centrali.

Paragrafo 16.3

Non pertinente trattandosi di impianto agrivoltaico.

Paragrafo 16.4

Si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto **non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. Dall'analisi cartografica del PRG, strumento urbanistico vigente, è emerso che l'area di progetto dove si intende realizzare l'impianto agrivoltaico risulta essere **Agricola**. Il contesto territoriale è dominato da seminativi sui quali vengono adottati principalmente ordinamenti cerealicoli, le cui produzioni non sono classificabili di pregio.

L'area di impianto ricade per la maggior parte nella **classe 2.1.2.- Seminativi semplici in aree irrigue; le zone direttamente confinanti l'area di impianto ricadono nelle classi 2.1.2- Seminativi semplici in aree irrigue, 2.2.1-vigneti e 2.2.3-uliveti**. Allo stato attuale l'area è impegnata dalla coltivazione del grano, seminativi e in piccola parte un uliveto, la coltivazione futura prevede la suddivisione in 4 aree diverse di coltivazione: area 1: Coltivazione Spinacio, coltivazione Sedano e Quinoa; area 2: Coltivazione Bietola da costa, coltivazione della Carota; area 3: Coltivazione del Cotone, Coltivazione della Quinoa, area 4: Coltivazione del Carciofo. L'area vasta è caratterizzata dalla presenza di alcune colture di pregio; più in particolare tra i prodotti DOP relativi a questo territorio va annoverato: "L'olio Dauno", "La Bella della Daunia", per l'IGP: "Uva di Puglia"; tra i prodotti DOC vanno annoverati. "Vini di San Severo" e "Vini del Tavoliere delle Puglie"; in ultimo tra gli IGT. "Vini Daunia" e "Vini Puglia". Nonostante la presenza di queste coltivazioni nell'area vasta, l'area di impianto è caratterizzata dalla presenza di seminativi e il caviodotto si sviluppa principalmente su strade confinanti con seminativi, uliveti e vigneti. Dalla Carta dell'uso del suolo come di seguito riportato (fig.6) sono evidenti uliveti all'interno del sito di impianto. Dalla verifica su ortofoto aggiornata emerge l'assenza di alcuni uliveti oggetto di osservazione.




Figura 7 - Carta uso del suolo - Legenda Uso del suolo – Fonte PPTR (SIT Puglia)




Figura 8 - Produzioni agricole di pregio

Paragrafo 16.5

Gli interventi di mitigazione previsti per la realizzazione del parco fotovoltaico saranno finalizzati, quindi, alla minimizzazione delle interferenze ambientali e paesaggistiche delle opere in progetto.

- Dalla documentazione si rileva che:
 - Le precauzioni di carattere progettuale, operativo e gestazionale e le azioni di mitigazione previste riguardano sia la fase di cantiere che la fase di esercizio.
 - al fine di limitare al minimo la produzione di **polverosità** ed i relativi impatti sui recettori limitrofi (abitazioni o coltivazioni) sarà effettuata, soprattutto nei periodi secchi, la bagnatura dei depositi e delle superfici, evitando al contempo la formazione di fango e sarà predisposta un'area di pulitura delle ruote dei mezzi d'opera con acqua pressurizzata, il materiale polverulento sarà coperto con teli di copertura e sarà mantenuta la viabilità di cantiere sgombra e pulita da detriti;
- è prevista la piantumazione nel perimetro dell'impianto, sia per mitigare visivamente l'intervento sia per non alterare quello che è il paesaggio circostante a vocazione agricola, con alberi e arbusti perimetrale, oltre che con isole di vegetazione che promettono un miglioramento visivo e della biodiversità.

- In corrispondenza dei lati dell'impianto di maggior intervisibilità rispetto al contesto circostante, verrà predisposta una fascia ecologica dalla larghezza di 2 m, al termine della quale verrà posto un recinto. All'interno di detta fascia ecologica saranno coltivate specie selezionate in base alla capacità di adattamento, alle caratteristiche pedoclimatiche territoriali e caratterizzate da portamento arbustivo.
- In riferimento alle misure di contenimento degli impatti su **flora, fauna, ecosistemi** è previsto: isolette di specie a buona fioritura, sassaie e vegetazione prettamente mediterranea, siepi perimetrali, fasce di impollinazione, mangiatoie per uccelli a sostegno della fauna nella stagione meno propizia, cassette per piccoli falchi, illuminazione esterna limitata e non indirizzata dal basso verso l'alto.
- Al fine di prevenire situazioni di alterazione delle caratteristiche di qualità **delle acque superficiali e sotterranee** e di evitare eventuali interferenze con l'assetto idraulico del territorio si prevede di adottare le seguenti misure/accorgimenti progettuali: evitare sversamenti o perdite accidentali di sostanze inquinanti (idrocarburi, solventi, ecc.), nel caso di sversamenti accidentali di tali liquidi, si provvederà al loro contenimento e rimozione tramite l'utilizzo di sabbia o di altro materiale inerte.
- In relazione agli impatti su **suolo** si eviterà ogni eccessiva compattazione del suolo e la terra temporaneamente rimossa non sarà collocata in corrispondenza di aree con stagnazione d'acqua, verranno rimossi, a lavori terminati, gli eventuali rifiuti abbandonati e la segnaletica temporanea connessa alla costruzione, sarà escluso il transito di mezzi cingolati al di fuori della viabilità interna ai siti (realizzate ad hoc).

Le azioni progettuali, direttamente utilizzate per rendere ancor meglio compatibile l'intervento, che riguardano diversi interventi di mitigazione e che interessano il sito d'impianto e il cavidotto, risultano carenti nella documentazione, per le matrici aria, acqua e suolo, così come risultano carenti le misure di mitigazione relative alla componente biodiversità (flora, fauna, ecosistemi).

Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022

Parte III paragrafo 2.2 - Caratteristiche e Requisiti degli Impianti Agrivoltaici

Il progetto **include** un elaborato integrativo specifico con il quale è stato verificato il possesso dei requisiti minimi previsti dalle Linee Guida emesse nel Giugno 2022.

Le Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici pubblicate nel giugno 2022 hanno definito i requisiti minimi che debba avere un impianto per poter essere definito agrivoltaico. Tali requisiti, intendono garantire la contemporanea continuità dell'attività agricola e/o pastorale, e al contempo, un'efficiente produzione energetica. In particolare, possono essere definiti i seguenti requisiti:

- **Requisito A:** Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi.

Il requisito A intende verificare se la progettazione dell'impianto agrivoltaico garantirà l'attività agricola nell'area di intervento e la contemporanea efficiente e sinergica produzione di energia elettrica. Il soddisfacimento di tale requisito è controllato mediante l'applicazione di due parametri:

- Superficie minima coltivata (A.1);
- Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (A.2).

Il Proponente nella documentazione presentata riporta che la superficie complessiva dell'area è di **102,5 ettari**. La parte utilizzabile in termini agricoli risulta essere pari a **76,42 ettari**.

- Paragrafo 2.3-A.1 → **Superficie minima per l'attività agricola**

Il 70% della superficie totale del sistema agrivoltaico deve essere destinato all'attività agricola nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA):

$$S_{agricola} \geq 0,7 S_{tot}$$

Rapporto conformità criterio A1 (Sagri/Stot): 74,52 %.

- Paragrafo 2.3-A.2 → **Percentuale di Superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR)**

Per garantire l'attività agricola all'interno dell'impianto agrivoltaico, è stato impostato un limite massimo di superficie complessiva coperta dai moduli pari e/o inferiore al 40%:

$$LAOR \leq 0,40$$

dove per LAOR (*Land Area Occupation Ratio*) si intende il rapporto tra la superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico (*S_{pv}*) e la superficie totale occupata dal sistema agrivoltaico espressa in % (*S_{tot}*).

Nella documentazione di progetto è riportato il **LAOR pari a 25,47%**

Come emerge, **il requisito A.1 e il requisito A.2 sono verificati** dalla documentazione in atti.

- **Requisito B:** Il sistema agrivoltaico è esercitato, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale.

Il requisito B intende verificare la continuità dell'attività agricola nell'area di intervento e la producibilità elettrica dell'impianto stesso rispetto ad uno standard di riferimento. Il soddisfacimento di tale requisito viene controllato mediante l'applicazione di tre parametri:

- - Esistenza e resa della coltivazione (B.1a);
- - Mantenimento dell'indirizzo produttivo (B.1b);
- - Producibilità elettrica minima (B.2).

Nella documentazione non sono riportati dettagli relativi alla verifica del requisito B1.

Paragrafo 2.4-B.2 → **Producibilità elettrica minima** ($FV_{agri} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$).

Rapporto FV_{agri} e $FV_{standard}$ = $\geq 60\%$

Nella documentazione in atti non risulta verificato il requisito B2.

- **Requisito C – TIPO 1:** L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli. Dal dettaglio del tracker si rileva che le strutture saranno poste a una quota media di circa 2,27 metri da terra. L'impianto viene classificato come "agrivoltaico di tipo 1".

Il requisito C è soddisfatto.

- **Requisito D:** il requisito D intende verificare il soddisfacimento dei parametri relativi all'agrivoltaico per tutta la durata di vita dell'impianto. Tale verifica avviene per mezzo dei seguenti monitoraggi:

- Paragrafo 2.6-D.1 - **Monitoraggio del risparmio idrico;**
- Paragrafo 2.6-D.2 - **Monitoraggio della continuità dell'attività agricola.**

il requisito D intende verificare il soddisfacimento dei parametri relativi all'agrivoltaico per tutta la durata di vita dell'impianto. Nella documentazione non sono riportati dettagli relativi a tali monitoraggi.

La società proponente non ha verificato i requisiti B e D ma solo il requisito A.

Parte III paragrafo 3.2 - Caratteristiche del soggetto che realizza il progetto

Dalla documentazione emerge che il soggetto attuatore dell'attività industriale in oggetto connessa con l'agricoltura risulta essere il Consorzio Agrosolar Services – S.c.a.r.l. che si occuperà della conduzione agricola e della manutenzione degli impianti, pertanto avrebbe la qualifica di "imprenditore o azienda agricola" (così come indicato da Linee Guida di cui sopra).

CONCLUSIONI

La presente relazione conclusiva valuta la conformità del progetto dell'impianto fotovoltaico avanzato dalla società agricola **PUGLIA AGROSOLAR 6 S.R.L.** alle normative vigenti. In particolare, si verifica la conformità delle aree selezionate secondo quanto stabilito **dall'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021** e si conferma la loro idoneità rispetto alle disposizioni del **D.M. 10 settembre 2010** e del **R.R. 24/2010**. Inoltre, si accerta il rispetto delle **Linee Guida per gli Impianti Agrivoltaici del 27 giugno 2022**.

L'impianto agrivoltaico denominato "Agrosolar 6", di potenza pari a 49,61 MW e delle relative opere di connessione al la RTN, sarà realizzato nel Comune di Cerignola (FG) e ripartito su una superficie totale di circa 104 ha).

Alla luce degli elementi esaminati e della documentazione progettuale fornita, si evidenziano i seguenti punti:

- **L'idoneità del sito non è confermata ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater del D.lgs. n. 199/2021 per i Lotti 1, 2, 3. Per il Lotto 4 è confermata, invece, l'idoneità ai sensi del medesimo Decreto.**
- **L'area non rientra tra quelle non idonee secondo il Regolamento Regionale n. 24 del 2010.**
- La documentazione attuale non permette di verificare il rispetto dei requisiti minimi previsti dalle Linee Guida per gli impianti agrivoltaici, necessari per garantire la continuità delle pratiche agricole e pastorali sul sito, per mezzo dei quali le "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" pubblicate a giugno 2022 dal Ministero della transizione Ecologica definiscono un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola come impianto "agrivoltaico". Vengono soddisfatti i requisiti A, e dalla verifica istruttoria risulta soddisfatto anche il requisito C non verificato, comunque, dal proponente. I restanti requisiti previsti dalle Linee Guida, di cui

sopra, non sono verificati. In relazione alle caratteristiche del soggetto che realizza il progetto, dalla documentazione, emerge che il soggetto attuatore dell'attività industriale in oggetto connessa con l'agricoltura abbia la qualifica di "imprenditore o azienda agricola" essendo un consorzio che si occuperà della conduzione agricola e della manutenzione degli impianti.

- Le aree in cui insiste l'impianto sono aree destinate per la maggior parte a **seminativi semplici in aree irrigue**. L'area vasta è caratterizzata dalla presenza di alcune colture di pregio; più in particolare tra i prodotti DOP relativi a questo territorio va annoverato: "L'olio Dauno", "La Bella della Daunia", per l'IGP: "Uva di Puglia"; tra i prodotti DOC vanno annoverati: "Vini di San Severo" e "Vini del Tavoliere delle Puglie"; in ultimo tra gli IGT. "Vini Daunia" e "Vini Puglia", nonostante la presenza di queste coltivazioni nell'area vasta, l'area di impianto è caratterizzata dalla presenza di seminativi e il cavidotto si sviluppa principalmente su strade confinanti con seminativi, uliveti e vigneti.
- Le azioni progettuali di mitigazione per rendere compatibile il sito d'impianto e il cavidotto risultano carenti nella documentazione, per le matrici aria, acqua e suolo, così come risultano carenti le misure di mitigazione relative alla componente biodiversità (flora, fauna, ecosistemi).